

Condizioni generali di vendita, di fornitura e di pagamento della SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie

I. Condizioni normative, stipula del contratto

1. Per tutte le offerte, forniture e prestazioni sono vincolanti unicamente le seguenti condizioni. Condizioni di contratto oppure di acquisto contrarie non sono giuridicamente valide, anche quando non ci opponiamo esplicitamente ad esse. Con il conferimento dell'ordine e/o il ricevimento della fornitura, l'ordinante accetta le nostre condizioni.
2. Da parte nostra, il contratto diventa vincolante dal momento della nostra conferma scritta o dell'inizio dell'esecuzione dell'ordine. Tutti gli accordi che sono stati presi tra noi e l'ordinante per l'esecuzione del presente contratto, sono confermati per iscritto nel presente contratto.
3. Ci riserviamo il diritto di rifiutare l'esecuzione di ordinazioni date a riparto, senza dover indicare i motivi del rifiuto.

II. Offerta, preventivo, prezzi, riserva di variazione dei prezzi

1. Le nostre offerte, come anche i prezzi e le disponibilità di consegna indicati nei nostri cataloghi, stampati, lettere ecc. non sono vincolanti; i preventivi sono senza impegno.
2. Tutti gli ordini vengono accettati esclusivamente in base ai prezzi validi al momento dell'ordinazione. I nostri prezzi sono espressi in EURO, esclusi imballo speciale richiesto dal cliente, trasporto, dazi e la rispettiva IVA. Per forniture di merce superiori a EURO 500,00 i prezzi sono franco luogo di ricevimento oppure franco frontiera tedesca.
3. Per tutti gli ordini - anche per ordinazioni con consegna a richiesta del compratore e contratti di fornitura successiva - in cui la fornitura avviene, contrattualmente o su richiesta dell'ordinante, dopo più di 4 mesi dall'ordinazione, siamo legittimati ad applicare i prezzi validi nel giorno di consegna.
4. Per ordini minimi, all'interno dell'UE, inferiori a un valore fatturato netto di EURO 50,00, addebitiamo spese amministrative pro quota pari a EURO 5,00 per ogni ordine minimo. Ordinanze di pezzi di ricambio sono escluse da questa disposizione. Per tutti gli Stati non membri dell'UE, le spese amministrative e la quantità d'ordine minima dipendono dai costi di spedizione e amministrazione per il rispettivo paese.

III. Spedizione, spese, trapasso di rischio

1. Le nostre consegne avvengono sempre franco stabilimento Olpe a rischio dell'ordinante. Se l'ordinante ritira personalmente la merce, si assume i rischi corrispondenti dal momento in cui la merce lascia il magazzino spedizioni. Decliniamo ogni responsabilità per danni o smarrimento durante il trasporto, anche in caso di consegna in porto affrancato. Se non convenuto diversamente, il tipo di imballaggio e spedizione è deciso da noi.
2. Se la spedizione dovesse ritardare a causa di condizioni che esulano dalla nostra responsabilità, il rischio passa all'ordinante dalla data, in cui gli è stato comunicato l'avviso di spedizione.

IV. Modifica dell'oggetto della consegna

Ci riserviamo il diritto di applicare modifiche alla costruzione e alla forma, nonché modifiche al volume di consegna, a condizione che la merce non sia modificata sensibilmente e che la modifica sia accettabile per il cliente.

L'osservanza di misure, pesi e figure non è per noi vincolante.

V. Modalità di pagamento e conseguenze in caso di inosservanza, compensazione

1. All'interno dell'UE, le nostre fatture possono essere pagate, franche di porto e di spese, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di un'equivalente distinta dei crediti, al più tardi 30 giorni dopo la scadenza e il ricevimento della contropartita. Successivamente addebitiamo interessi annui nella misura di 8 % punti percentuali (per consumatori privati 5 %) oltre al rispettivo tasso d'interesse di base. In caso di pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura, l'ordinante è autorizzato a detrarre uno sconto del 2%, in caso di pagamento entro 8 giorni dalla data della fattura uno sconto del 3%, a condizione che tutte le fatture precedenti siano state saldate.

Negli Stati non membri dell'UE valgono gli accordi presi individualmente con il singolo cliente.

2. Accettiamo cambiali e assegni solo pro solvendo, cambiali solo in seguito ad accordi separati. Il pagamento è considerato effettuato solo dopo la riscossione della cambiale o dell'assegno. I tassi di sconto e le spese sono a carico dell'ordinante. Se l'ordinante non rispetta le condizioni di pagamento o se si presentano circostanze che mettono in dubbio l'affidabilità dell'ordinante, i nostri crediti diventano immediatamente esigibili, indipendentemente dalla durata delle cambiali prese a riparto o dalle dilazioni concesse. In questo caso ci riserviamo inoltre il diritto di eseguire le consegne solo con pagamento anticipato o prestazione di garanzia oppure, dopo una dilazione congrua, di recedere dal contratto e/o chiedere il risarcimento dei danni.
3. Pagamenti liberatori ai nostri rappresentanti sono ammessi soltanto, quando questi sono provvisti di una corrispondente procura per l'incasso e questa procura per l'incasso è stata da noi confermata per iscritto all'ordinante.
4. A fronte dei nostri crediti, l'ordinante può compensare soltanto mediante crediti in contropartita incontestati o constatati legalmente.

VI. Termini di consegna e regolamento della responsabilità, obblighi di ritiro, rimesse

1. Il tempo di consegna inizia non appena tutti gli estremi dell'esecuzione sono stati chiariti ed entrambe le parti concordano sulle condizioni dell'affare. Il termine di consegna è osservato, quando l'oggetto della consegna ha lasciato il nostro stabilimento o è stato comunicato l'avviso di spedizione entro la scadenza del termine. L'osservanza del termine di consegna presuppone che l'ordinante abbia soddisfatto gli obblighi contrattuali, soprattutto le modalità di pagamento concordate.

2. I termini di consegna indicati sono secondo scienza, sono approssimativamente vincolanti e possono divergere dalla consegna reale.
3. Se una consegna non avviene nei termini prescritti e neanche entro una dilazione temporale concessa dall'ordinante, per motivi che ricadono sotto la nostra responsabilità, l'ordinante ha diritto a recedere dalla fornitura ordinata.
4. Per quanto riguarda i diritti di risarcimento per adempimento ritardato o inadempienza in luogo della prestazione, vale quanto segue: Se siamo in mora nella consegna, in merito alla quale siamo responsabili di semplice negligenza, il diritto di risarcimento dell'ordinante per un danno provato derivante dal ritardo è limitato allo 0,5 % per ogni settimana completa di ritardo, fino a un totale del 5 % del valore di fattura dell'ordinazione oggetto del ritardo. Se l'ordinante può richiedere un risarcimento al posto della prestazione, in caso di vendita a un consumatore privato (§ 13 C.C.), per violazioni degli obblighi contrattuali principali - si tratta degli obblighi, la cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo contrattuale e il cui adempimento consente il regolare svolgimento del contratto e nel cui rispetto confida normalmente la parte contraente - rispondiamo del danno anche in caso di negligenza; tuttavia eventuali diritti di risarcimento sono limitati al danno prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
5. Forza maggiore o circostanze al di fuori della nostra responsabilità (p.e. interruzioni del lavoro o scioperi), che impediscono l'esecuzione dell'ordine entro i termini, ci autorizzano a ritardare congruamente l'adempimento degli obblighi assunti o, se per questi motivi la prestazione diventa impossibile, di recedere completamente o parzialmente dal contratto. Lo stesso vale quando i nostri sub fornitori non ci consegnano il materiale ordinato e necessario per l'esecuzione dell'ordinazione, o lo consegnano in ritardo, per motivi che esulano dalla nostra responsabilità. Un tale recesso presuppone che informiamo immediatamente l'ordinante della mancata disponibilità e rimborsiamo immediatamente eventuali corrispettivi dell'ordinante. Diritti di risarcimento del danno di qualsiasi tipo sono esclusi.
6. In linea di principio sono ammesse forniture parziali, come anche spedizioni in quantità maggiore o minore, salvo nel caso in cui ciò sia stato espressamente dichiarato in forma scritta nella commessa come non consentito dal cliente (art. § 126 b del Codice Civile Tedesco).
7. In caso di un ritiro ritardato dell'ordinante possiamo rifiutare ulteriori forniture e/o chiedere il risarcimento del danno.
8. Ordini quadro e di richiesta devono essere ritirati entro 8 mesi, in questo caso il tempo di consegna non deve superare i 3 mesi. In caso di mancato rispetto di questi termini da parte dell'ordinante, ci riserviamo il diritto di annullare l'ordine e chiedere il risarcimento del danno per inadempienza o di spedire la merce arretrata e addebitarla.
9. Per la restituzione della merce o per la cancellazione di ordini occorre il consenso scritto della società SCHELL. In caso di restituzione della merce, che è comunque a rischio del mittente, viene detratto almeno il 25% del valore netto della merce dall'importo dell'accredito da rilasciare per spese e costi di commissione e annullamento. Non è possibile la resa di prodotti speciali o di merce non più in fornitura.

VII. Ricorso in garanzia per i vizi della cosa, diritti per i vizi della cosa, regolamento della responsabilità

1. Fatti salvi gli obblighi integrativi di controllo e notifica esistenti in caso di una transazione commerciale bilaterale (art. § 377 Codice di Commercio Tedesco), il committente è tenuto a verificare l'eventuale presenza di difetti manifesti sulla merce fornita e, qualora sussistano, a notificarli alla nostra società in forma scritta (anche in caso di forniture incomplete o errate) entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della merce e, nel caso in cui i difetti si manifestino successivamente, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal riconoscimento da parte del committente (art. § 126 b Codice Civile Tedesco). In caso contrario la merce risulterà essere stata controllata e dichiarata senza difetti manifesti ed il committente non potrà più rivendicare alcun diritto nei nostri confronti. Ciò non vale in caso di vendita diretta a un consumatore privato.
2. In caso di ricorso in garanzia per vizi della cosa giustificato siamo obbligati a riparare gratuitamente la merce fornita oppure, a nostra scelta, alla fornitura di compensazione. In caso di vendita a un consumatore privato, direttamente o attraverso un imprenditore successivo della catena, il diritto di scelta spetta al consumatore o all'imprenditore successivo. Se la riparazione o la fornitura di compensazione fallisce nonostante due tentativi, o se rifiutiamo questi in modo ingiustificato o se ritardiamo questi inaccettabilmente, l'ordinante ha il diritto di pretendere la riduzione del compenso o a sua scelta, se oggetto della garanzia per i vizi della cosa non è un lavoro edile, la recessione dal contratto.
3. Salvo quanto stabilito al punto VII, per i diritti di risarcimento del danno vale quanto segue: In caso di vendita a un consumatore privato, direttamente o mediante un imprenditore successivo della catena, in caso di una violazione di obblighi principali del contratto rispondiamo del danno, al posto della prestazione, anche in caso di negligenza; tuttavia eventuali diritti di risarcimento sono limitati al danno prevedibile al momento della stipulazione del contratto, a meno che non abbiamo nascosto dolosamente il vizio o assunto una garanzia per la qualità insita nella cosa. Salvo quanto stabilito al punto VIII, per i diritti di risarcimento del danno vale quanto segue: In caso di una violazione di obblighi principali del contratto rispondiamo del danno, al posto della prestazione, anche in caso di negligenza; tuttavia eventuali diritti di risarcimento sono limitati al danno prevedibile al momento della stipulazione del contratto, a meno che non abbiamo nascosto dolosamente il vizio o assunto una garanzia per la qualità insita nella cosa.
4. Diritti per i vizi della cosa non sussistono, quando il difetto è ascrivibile a una violazione delle prescrizioni di uso, di manutenzione e d'installazione, a utilizzo non idoneo o non corretto, a trattamento errato o negligente da parte dell'ordinante, a normale usura o a manomissione dell'articolo da parte dell'ordinante o di terzi. Lo stesso vale, se i prodotti SCHELL sono stati montati in modo errato, trattati con negligenza o sollecitati oltre la misura prevista, o se i malfunzionamenti sono ascrivibili a mezzi di servizio non adatti, materiali

alternativi, azioni chimiche, elettrochimiche o elettriche. Diritti per i vizi della cosa non sussistono neanche, quando le nostre istruzioni per l'installazione o altra documentazione tecnica, messa a disposizione del cliente al momento della fornitura in qualsiasi modo, e le istruzioni e i suggerimenti in essi contenuti non sono stati osservati rigorosamente.

5. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza del funzionamento, di cui dobbiamo essere informati immediatamente, o se siamo in ritardo con l'eliminazione del difetto, l'ordinante ha il diritto di eliminare il difetto, o di lasciarlo eliminare da terzi, e di chiederci un risarcimento congruo per le spese sostenute.

VIII. Altre responsabilità (limitazione ed esclusione)

1. Oltre ai diritti di risarcimento per ritardo e vizi regolati precedentemente, non assumiamo nessuna responsabilità, tranne nel caso in cui un danno sia ascrivibile a un inadempimento degli obblighi intenzionale o per grave negligenza da parte nostra o da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari; o in caso di danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute, ascrivibili a un inadempimento degli obblighi per grave negligenza da parte nostra o da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari; o in caso di danni assicurabili solitamente o tipicamente tramite una assicurazione della responsabilità civile verso terzi a condizioni congrue, da stipulare da parte nostra. Ciò vale soprattutto per diritti di risarcimento del danno risultanti da colpa, prima o al momento della stipula del contratto, violazione di obblighi di prestazioni periodiche o diritti derivanti da atti illeciti.
2. Fermi restando i diritti derivanti dalla legge di garanzia del prodotto e da una garanzia.

IX. Diritti protettivi

Se le forniture avvengono secondo un disegno o altre indicazioni dell'ordinante, questo si assume la responsabilità per la loro correttezza e perché i diritti protettivi di terzi non siano violati.

X. Riserva di proprietà

1. Ci riserviamo il diritto di proprietà sull'oggetto della consegna (merce riservata) fino a quando tutti i nostri crediti nei confronti dell'ordinante risultanti dal rapporto d'affari sono stati saldati, compresi anche i crediti futuri, derivanti anche da contratti stipulati contemporaneamente o successivamente. Con fattura non saldata, la proprietà riservata e tutti i diritti valgono come sicurezza per il nostro credito a saldo, compresi interessi e spese. In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, l'ordinante deve informarci immediatamente.
2. L'ordinante ha il diritto di lavorare l'oggetto della consegna nell'andamento regolare degli affari e di rivenderlo. Questi poteri cessano, quando l'ordinante è in ritardo con i pagamenti, come anche in caso di cessazione dei pagamenti, o quando, rispetto al suo patrimonio, viene richiesta l'apertura di una procedura di concordato o di insolvenza. L'ordinante è obbligato a rivendere la cosa riservata soltanto con riserva di proprietà e a fare sì che i crediti derivanti dalla rivendita siano trasmessi a noi secondo quanto stabilito ai punti 5. e 6. Come rivendita vale anche l'utilizzo della merce riservata per l'adempimento di contratti aziendali e contratti d'appalto. L'ordinante non è autorizzato ad altre disposizioni sulla merce riservata, soprattutto non è autorizzato alla costituzione in pegno o in garanzia. Una cessione dei crediti derivanti dall'inoltro della nostra merce riservata è inammissibile, a meno che si tratti di una cessione mediante factoring, che ci venga notificata e con la quale il ricavo factoring superi il valore dei nostri crediti garantiti. Il nostro credito scade al momento dell'accredito del ricavo factoring.
3. Con la lavorazione e trasformazione della merce riservata, l'ordinante non acquisisce la proprietà secondo § 950 C.C. della nuova cosa. La lavorazione o trasformazione viene eseguita per noi, senza impegnarci. La merce lavorata o trasformata vale come merce con riserva di proprietà.
4. Trasformando, collegando o mescolando la merce riservata con altre merci, ci spetta il diritto di comproprietà rispetto alla nuova cosa, in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci usate. Se trasformando, collegando o mescolando la merce riservata, la nostra proprietà si estingue, l'ordinante ci trasferisce già da ora i diritti di proprietà e d'aspettativa che gli spettano riguardo alla nuova giacenza o alla cosa nell'entità del valore di fattura della merce riservata. In caso di trasformazione in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci usate, e la deposita per noi gratuitamente. I nostri diritti di comproprietà sono considerati come merce riservata.
5. I crediti dell'ordinante risultanti dalla rivendita della merce riservata vengono ceduti a noi sin d'ora. Servono come garanzia nella stessa misura della merce riservata.
6. Se la merce riservata viene rivenduta dall'ordinante insieme ad altre merci, il credito derivante dalla rivendita ci viene ceduto in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci. In caso di rivendita di merci, su cui abbiamo diritti di comproprietà secondo quanto stabilito al punto 4., ci viene ceduta una parte dei crediti corrispondente alla nostra quota di comproprietà.
7. Su nostra richiesta l'ordinante è obbligato a fornirci una distinta precisa dei suoi crediti con nomi e indirizzi dei compratori, a comunicare la cessione ai suoi compratori e a fornirci tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti ceduti. Appena l'ordinante è in ritardo con un pagamento, o la sua situazione patrimoniale peggiora, ci autorizza a informarne i compratori della cessione e a riscuotere i crediti. Possiamo chiedere una revisione del portafoglio dei crediti ceduti attraverso i nostri delegati in base alla contabilità dell'ordinante. L'ordinante deve consegnarci una distinta di tutte le merci riservate ancora disponibili.

8. Se il valore delle garanzie esistenti supera i crediti garantiti complessivamente di più di 15 %, su richiesta dell'ordinante siamo obbligati allo svincolo delle garanzie, a nostra scelta. Come valore delle garanzie vale, per la riserva di proprietà semplice e secondaria, il valore di fattura, per il quale l'ordinante acquista le merci da noi; per la riserva di proprietà prolungata vale il valore di fattura, per il quale l'ordinante rivende le nostre merci.
9. In caso di cambiali, assegni ecc., il pagamento è considerato effettuato solo dopo l'incasso garantito attraverso l'ordinante. Accettiamo assegni solo pro solvendo. Pagamenti effettuati a fronte di una cambiale emessa da noi, sono considerati eseguiti soltanto, quando un regresso assegnario e/o cambiario per noi è escluso. Salvo i nostri diritti di garanzia successivi, le garanzie a noi concesse rimangono valide fino a questa data.
10. A norma della riserva di proprietà possiamo rivendicare l'oggetto della consegna, quando recediamo dal contratto. Dal momento in cui l'ordinante ritarda completamente o parzialmente il pagamento, siamo autorizzati a recedere dal contratto senza riguardo ai presupposti del § 323 C.C. Lo stesso vale in caso di cessazione dei pagamenti da parte dell'ordinante, o quando, rispetto al suo patrimonio, viene richiesta l'apertura di una procedura di insolvenza. Tutte le spese risultanti dalla ripresa di possesso dell'oggetto della consegna sono a carico dell'ordinante. Siamo autorizzati a sfruttare come vogliamo l'oggetto della consegna ripresa.

XI. Luogo d'adempimento, foro competente, diritto applicabile

1. Luogo d'adempimento è il luogo della nostra fabbrica fornitrice.
2. In caso di contratti con commercianti, persone giuridiche del diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie è il tribunale competente per la nostra sede sociale. Ci riserviamo il diritto di citare in giudizio anche nella sede del nostro rispettivo contraente.
3. Per tutte le forniture e prestazioni vale la legge tedesca ad eccezione del diritto d'acquisto NU. Il contratto è scritto in tedesco. Nel caso che i contraenti si servano anche di un'altra lingua, la versione tedesca del contratto avrà priorità.

XII. Accordo d'esportazione

Resta convenuto che le merci acquistate dalla SCHELL rimangono unicamente nell'Unione Europea. Un'esportazione dal territorio dell'Unione Europea richiede il consenso espresso della SCHELL. In caso di rivendita attraverso l'ordinante, quest'ultimo è responsabile dell'osservanza delle norme di sicurezza per raccorderia per acqua e/o per gas in vigore nel territorio dell'Unione Europea o nel rispettivo paese d'esportazione.

XIII. Tracciabilità

L'ordinante, in caso di inoltro a terzi delle merci fornite da SCHELL, ha l'obbligo di tenere la relativa contabilità, in modo da poter fornire immediatamente informazioni in merito all'ulteriore soggiorno delle merci durante i periodi di conservazione previsti per i documenti commerciali in ambito fiscale (Codice tributario) e dal diritto commerciale (Codice commerciale). In caso di inoltro l'ordinante imporrà ai propri clienti i relativi obblighi, qualora le merci fornite a terzi dal medesimo non siano stoccate presso i suddetti clienti in modo conforme alla norma (clienti finali).

L'ordinante che, colpevolmente, ad es. nel caso di un'azione di richiamo disposta da SCHELL, non fosse in grado di fornire alcuna informazione in merito all'ulteriore soggiorno delle merci fornite, sarà obbligato a risarcire ovvero a esonerare SCHELL nei confronti di terzi rispetto ai danni anche consequenziali causati da quanto sopra a persone o cose e di cui SCHELL sia tenuta a rispondere nei confronti di terzi.

XIV. Clausola di controllo delle esportazioni

1. L'adempimento del contratto riguardante le parti di fornitura, soggette a disposizioni statali in materia di esportazioni, è subordinato al fatto che non sussistano ostacoli derivanti da disposizioni della normativa sul commercio estero vigenti in Germania, negli Stati Uniti d'America o altre disposizioni applicabili nazionali, europee o internazionali, nonché embarghi o altre sanzioni. L'ordinante, in caso di rivendita, esportazione o trasferimento all'estero delle merci fornite da SCHELL, si impegna nei confronti di quest'ultima a osservare tutte le disposizioni locali e internazionali di volta in volta vigenti, riguardanti in particolare anche la prevenzione del riciclaggio di denaro, oltre a richiedere le autorizzazioni eventualmente necessarie. L'ordinante riconosce che il rispetto delle leggi e delle disposizioni in oggetto sia di propria esclusiva responsabilità. L'ordinante dovrà darne dimostrazione a SCHELL, qualora sussista un legittimo interesse a riguardo e in casi di sospetto fondato in merito alla violazione degli obblighi suddetti, fornendo le relative informazioni e in particolare informazioni riguardanti i dati dei clienti dell'ordinante, a cui siano state rivendute le merci fornite da SCHELL, nella misura necessaria a verificare il rispetto degli obblighi di cui sopra a carico dell'ordinante.
2. L'ordinante si impegna a produrre tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esportazione o il trasferimento. In particolare, l'ordinante comunicherà immediatamente a SCHELL, dietro richiesta, tutte le informazioni in merito a destinatari finali, soggiorno finale e scopo d'impiego delle merci da fornire a cura di SCHELL nonché le relative misure restrittive sul controllo delle esportazioni. Gli eventuali ritardi dovuti a verifiche delle esportazioni o procedure di autorizzazione determinano la sospensione delle scadenze o dei termini di consegna.
3. SCHELL ha il diritto di risolvere il contratto, interamente o in parte, senza preavviso, qualora ciò si renda necessario nel rispetto della legislazione pertinente nazionale o internazionale.

4. Nel caso di una risoluzione secondo il suddetto punto 3. la rivendicazione del risarcimento danni o di altre pretese da parte dell'ordinante a motivo della risoluzione risulta esclusa, a meno che tali pretese non siano motivate da dolo o colpa grave da parte di SCHELL.
5. In caso di violazione degli obblighi legali sul controllo delle esportazioni da parte dell'ordinante, quest'ultimo dovrà esonerare SCHELL immediatamente e per intero da tutte le pretese che le autorità e/o altri soggetti terzi faranno valere nei confronti della medesima, provvedendo a risarcire tutti i danni, che le autorità e/o altri soggetti terzi faranno valere sempre nei confronti di SCHELL. Tale disposizione non si applica, qualora l'ordinante non sia responsabile delle violazioni. Ciò non comporta comunque l'inversione dell'onere della prova.
6. Qualora le autorizzazioni non vengano concesse o sussistano altre restrizioni alla fornitura, la relativa offerta di SCHELL non avrà effetto e l'eventuale contratto a cui faccia riferimento sarà da considerarsi non concluso per quanto riguarda le merci in oggetto. Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, in rapporto con il rifiuto o il ritardo nelle concessioni delle autorizzazioni o altre restrizioni delle esportazioni, risulta esclusa, a meno che non sia motivata da dolo o colpa grave da parte di SCHELL.

XV. Clausola salvatoria

Se disposizioni di queste condizioni e/o degli altri accordi dovessero essere inefficaci o diventare inefficaci, è salva la validità del resto del contratto. I contraenti si impegnano a sostituire la condizione inefficace con un regolamento equivalente per i benefici economici.

Aggiornato al: settembre 2023